



Comune di Lesignano de' Bagni

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE FRAZIONALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 20.05.2015
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 03.06.2015 AL 18.06.2015
Seconda pubblicazione dal 29.06.2015 al 14.07.2015

I. Principi generali.....	3
Art. 1.....	3
Art. 2.....	3
II. Finalità, funzioni, durata.....	3
Art. 3.....	3
Art. 4.....	3
Art. 5.....	3
III. Articolazione territoriale.....	3
Art. 6.....	3
IV. Nomina dei rappresentanti delle frazioni.....	4
Art. 7.....	4
Art. 8.....	4
Art. 9.....	4
Art. 10.....	4
V. Insediamento.....	4
Art. 11.....	4
VI. Presidente della Consulta.....	4
Art. 12.....	4
VII. Funzionamento.....	5
Art. 13.....	5
VIII. Scioglimento della Consulta.....	5
Art. 14.....	5
IX. Mezzi Finanziari E Personale.....	5
ART. 15.....	5
X. Sede.....	5
ART. 16.....	5
XI. Norma transitoria.....	5
ART. 17.....	5
XII. Entrata in vigore.....	5
ART. 18.....	5

I. Principi generali

Art. 1

In applicazione del principio di partecipazione popolare al governo della comunità, in armonia con i principi della Costituzione, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, sono istituite le Consulte delle Frazioni.

Art. 2

Le Consulte sono organi ausiliari del Consiglio Comunale con lo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa. Attraverso le Consulte il Comune intende riconoscere, valorizzare e promuovere le peculiarità del territorio comunale per lo sviluppo della società, avviare un dialogo continuo al fine di avvicinare sempre di più i Cittadini delle frazioni al progetto amministrativo, dare il giusto risalto e conoscere meglio le esigenze del territorio per rispondere in tempi e modi adeguati.

II. Finalità, funzioni, durata

Art. 3

Le Consulte hanno il compito di stimolare e organizzare la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune.

Sentiti i cittadini, le Consulte esprimono, entro 30 giorni, pareri consultivi, non vincolanti, richiesti dal Sindaco e dalla Giunta comunale. Esprimono pareri sugli atti fondamentali del Comune quali il Bilancio di previsione e le varianti agli strumenti urbanistici.

Possono convocare pubbliche assemblee nelle frazioni per approfondire e discutere i problemi più rilevanti.

Periodicamente, il Sindaco riferisce in Consiglio sulle attività svolte dalle Consulte.

Art. 4

Le Consulte possono formulare proposte al fine di un miglioramento dei servizi, e più in generale, della qualità della vita, nelle frazioni che esse rappresentano. Possono presentare petizioni, interrogazioni, proposte in rappresentanza degli abitanti della frazione.

Le Consulte, entro il 30 ottobre di ogni anno, possono sottoporre proposte all'Amministrazione comunale da recepire in sede di bilancio di previsione.

Possono far richiesta, in qualsiasi momento, di udienza al Sindaco, alla Giunta o ai singoli Assessori, con diritto di essere convocate entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 5

Le Consulte hanno la durata del mandato elettivo del Sindaco.

Alla scadenza, le Consulte mantengono le proprie funzioni fino alla nomina delle nuove Consulte.

III. Articolazione territoriale

Art. 6

Il Comune individua la presenza nel proprio territorio delle frazioni di cui all'art. 4 comma 1 dello Statuto, che vengono raggruppate al massimo in sette Consulte.

Ciascuna Consulta è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.

IV. Nomina dei rappresentanti delle frazioni

Art. 7

Il nuovo Sindaco, entro 60 giorni dalla sua elezione, pubblica apposita informativa con cui invita i residenti di ciascuna frazione a presentare la propria disponibilità per la nomina a componente della Consulta.

Con meno di tre candidature la consulta non è costituita.

Le candidature, sino al numero di cinque, vengono ricevute dal Sindaco che, con apposito atto, procede alla nomina.

In caso di candidature in numero superiore a cinque, il Consiglio Comunale, in apposito ordine del giorno, provvederà ad individuare i primi cinque nomi dei candidati i quali verranno ricevuti dal Sindaco che, con apposito atto, procederà alla nomina, garantendo e tutelando le indicazioni di ogni gruppo consigliere e la collegialità del Consiglio comunale.

Art. 8

La possibilità di essere nominati è riconosciuta a tutti i cittadini italiani e stranieri dei Paesi appartenenti alla Comunità Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che siano residenti nella frazione da almeno due anni.

Non possono essere nominati:

- i Consiglieri, gli Assessori ed i dipendenti del Comune;
- coloro che ricoprono altre cariche in aziende ed istituzioni del Comune.

Con la presentazione della candidatura, il candidato rende altresì esplicita la conoscenza e l'approvazione del presente Regolamento.

Art. 9

Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale ed alla popolazione delle nomine.

Art. 10

I cittadini chiamati a far parte delle Consulte eserciteranno le proprie funzioni gratuitamente, nell'interesse esclusivo delle frazioni e dell'intera comunità.

V. Insediamento

Art. 11

La prima seduta della Consulta frazionale è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

I componenti della Consulta nomineranno al proprio interno il Presidente.

Il Presidente può essere scelto soltanto fra persone maggiorenni.

VI. Presidente della Consulta

Art. 12

Il Presidente convoca e presiede la Consulta, prepara l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute, tiene i rapporti con la Giunta e il Consiglio Comunale.

Il Presidente convoca la Consulta quando lo ritenga necessario e quando lo richieda il Sindaco, dandone tempestiva comunicazione alla frazione.

La Consulta verrà convocata anche nel caso in cui sia richiesto da almeno dieci cittadini della frazione.

VII. Funzionamento

Art. 13

Le sedute delle Consulte sono pubbliche e sempre valide.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano intendendosi, per tale, il più anziano di età.

Nessun parere si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Parte della seduta può essere dedicata alla discussione pubblica: nel qual caso il Presidente può cedere la parola ad ogni cittadino presente. La Consulta può anche invitare alle proprie sedute rappresentanti del Comune per riferire su determinati argomenti.

Delle sedute viene redatto processo verbale a cura del segretario verbalizzante che provvederà a trasmetterlo, entro quindici giorni, al Sindaco.

Il verbale verrà affisso all'Albo Pretorio on line del Comune.

Tutti i verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune.

I componenti delle Consulte esercitano il loro incarico senza indennità alcuna.

Per i lavori della Consulta si osservano, per quanto applicabili, le norme dettate dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali.

VIII. Scioglimento della Consulta

Art. 14

La Consulta si scioglie, oltre che nel caso previsto dall'art. 5, nell'ipotesi che, per dimissioni o per altre cause, quando non sia possibile la surroga, viene a mancare la metà dei componenti.

IX. Mezzi Finanziari e Personale

ART. 15

Le Consulte si avvalgono, per le loro attribuzioni ed attività, d'intesa con il Sindaco e con gli Assessori competenti, degli uffici e servizi comunali.

X. Sede

ART. 16

La consulta può radunarsi in luoghi privati aperti al pubblico ovvero in luoghi che i privati aprono opportunamente alla libera partecipazione di tutti i cittadini.

Il Comune mette a disposizione i propri locali per le riunioni delle Consulte in base a quanto determinato dal Regolamento per l'utilizzo dei locali pubblici.

XI. Norma transitoria

ART. 17

1. La nomina dei membri delle Consulte frazionali sarà effettuata in sede di prima attuazione entro il 01/10/2015.

XII. Entrata in vigore

ART. 18

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi delle disposizioni vigenti.